

**Edizione di venerdì 19 Luglio 2019**

## **FISCALITÀ INTERNAZIONALE**

**Le Dogane commentano il Decreto crescita**

di **Clara Pollet, Simone Dimitri**

## **PROFESSIONISTI**

**Antiriciclaggio: applicazione regole tecniche rinviata al 1° gennaio 2020**

di **Lucia Recchioni**

## **DICHIARAZIONI**

**La rivalutazione delle partecipazioni nel modello Redditi PF 2019**

di **Federica Furlani**

## **IMU E TRIBUTI LOCALI**

**Leasing: Imu dovuta dal concedente dalla data della risoluzione**

di **Fabio Garrini**

## **CONTENZIOSO**

**Irpef rimborsabile anche dopo il termine per l'integrativa**

di **Angelo Ginex**

## **RASSEGNA RIVISTE**

**Profili di possibile criticità nella compravendita di partecipazioni sociali: le operazioni di c.d. "leverage cash out"**

di **Gianluca Cristofori**

## FISCALITÀ INTERNAZIONALE

---

### *Le Dogane commentano il Decreto crescita*

di Clara Pollet, Simone Dimitri

La **L. 58/2019**, di conversione del **D.L. 34/2019**, ha introdotto alcune novità che influenzano l'operatività dell'Agenzia delle dogane nei seguenti ambiti: **dichiarazioni d'intento** ([articolo 12 septies](#)) e **pagamenti o depositi dei diritti doganali** ([articolo 13 ter](#)).

Con riguardo al primo punto si ricorda che l'**esportatore abituale** può avvalersi della dichiarazione d'intento anche per **effettuare importazioni senza assolvere l'iva in dogana**; tale facoltà deve essere manifestata **presentando telematicamente** il modello della **dichiarazione d'intento** all'Agenzia delle entrate.

Il citato [articolo 12 septies](#) interviene introducendo da un lato, una **semplificazione procedurale**, dall'altro **abrogando previsioni superate nel tempo** in ragione del succedersi degli interventi normativi che hanno precedentemente interessato le dichiarazioni d'intento.

In primo luogo, viene sostituita la **lett. c) dell'articolo 1, comma 1, D.L. 746/1983**, semplificando il sistema preesistente: continua ad essere richiesta la **trasmissione telematica della dichiarazione d'intento** all'Agenzia delle entrate **che rilascia apposita ricevuta telematica**, mentre **decade l'obbligo di consegnare** al fornitore o prestatore, **ovvero in dogana la dichiarazione medesima, unitamente alla ricevuta dell'avvenuta presentazione telematica**.

La **procedura semplificata, in vigore dal 1° gennaio 2020**, prevede che la ricevuta telematica rilasciata dall'Agenzia delle entrate riporti **l'indicazione del protocollo di ricezione** e che gli estremi di detto protocollo vengano **indicati dal cedente nelle fatture emesse** in base alla dichiarazione d'intento, **ovvero vengano indicati dall'importatore nella dichiarazione doganale**.

Con la **nota n. 69283/RU del 12.07.2019** le Dogane ricordano che l'indicazione del numero di protocollo attribuito alla dichiarazione d'intento dal servizio telematico delle Entrate **è attualmente già richiesta ai fini della corretta compilazione della dichiarazione doganale** (nota prot. n. 17631/RU dell'11.02.2015 e nota prot. n. 58510/RU del 20.05.2015).

In particolare, con la **nota n. 17631/RU** erano già state impartite le istruzioni per l'utilizzo in dogana delle **dichiarazioni d'intento** e per la loro corretta indicazione nella **casella 44 del DAU "Documenti presentati/Certificati"**.

Sempre in tema di **dichiarazione d'intento** viene confermato, inoltre, che per la verifica delle indicazioni suddette al momento dell'importazione, l'Agenzia delle entrate continua a mettere a disposizione delle Dogane **la banca dati delle dichiarazioni d'intento per dispensare**

**l'operatore dalla consegna in dogana della copia cartacea delle dichiarazioni di intento e delle ricevute di presentazione.**

Per le **modalità operative** di attuazione delle disposizioni suddette si rimanda ad **apposito provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate**, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data entrata in vigore (**29.06.2019**) della **legge di conversione del D.L. 34/2019**.

L'**articolo 13 ter**, infine, ha sostituito il vigente [articolo 77](#) del Testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al **D.P.R. 43/1973** (T.U.L.D.), stabilendo **nuove modalità di pagamento o di deposito dei diritti doganali**.

A seguito dell'intervento normativo, sono previste le **seguenti modalità di pagamento**:

- a) **carte di debito, di credito o prepagate** e ogni altro strumento di pagamento elettronico disponibile;
- b) **bonifico bancario**;
- c) **accrediti sul conto corrente postale** intestato all'ufficio;
- d) **contanti**, per un importo **non superiore a 300 euro**. Qualora particolari circostanze lo giustificano, il Direttore dell'Ufficio delle dogane può, tuttavia, consentire il versamento in contanti di importi più elevati fino al limite massimo consentito dalla normativa vigente sull'utilizzo del contante;
- e) **assegni circolari non trasferibili**, qualora particolari circostanze di necessità o urgenza, stabilite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia, lo giustificano.

La disposizione in commento è stata introdotta allo scopo di **adeguare le modalità di pagamento presso gli Uffici delle dogane** al mutato quadro giuridico/operativo, alle **innovazioni tecniche** intervenute in materia, nonché al più generale sistema di razionalizzazione e semplificazione introdotto dal Codice dell'amministrazione digitale (**D.Lgs. 82/2005**, da ultimo modificato dal **D.Lgs. 217/2017**), con specifico riferimento ai **pagamenti effettuati dai privati a favore della PA** mediante l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione.

A tale riguardo si evidenzia, infatti, che le Dogane hanno aderito al **Sistema dei pagamenti informatici** a favore delle pubbliche amministrazioni e dei gestori dei pubblici servizi di pagamento (**sistema pago PA**).

La **nuova formulazione dell'articolo 77 T.U.L.D.** assicura che, con le nuove modalità di pagamento, siano riscossi **non solo i diritti doganali** "in senso stretto" (indicati dall'[articolo 34 T.U.L.D.](#)), ma anche **tutti i diritti riscossi dalle dogane** in forza di specifiche disposizioni legislative compresi, quindi, anche i prelievi non direttamente connessi con un'operazione

doganale (come ad esempio, la **tassa di ancoraggio** prevista dall'[articolo 1 D.P.R. 107/2009](#)).

Si segnala, infine, che la norma in commento prevede che gli operatori possano avvalersi dei **vari strumenti di pagamento** anche ai fini del versamento delle **somme a titolo di sanzioni**.



## PROFESSIONISTI

---

### ***Antiriciclaggio: applicazione regole tecniche rinviata al 1° gennaio 2020***

di Lucia Recchioni

Il **Consiglio Nazionale** ha **deliberato** di **differire** al **1° gennaio 2020** il **termine** a partire dal quale dovranno considerarsi **vincolanti le regole tecniche antiriciclaggio** emanate lo scorso gennaio.

A darne notizia è lo stesso **CNDCEC**, con l'**informativa n. 68/19 del 17 luglio**, pubblicata nella giornata di ieri.

Il **differimento** si è reso necessario in considerazione:

- dell'imminente emanazione delle disposizioni di modifica del **D.Lgs. 231/2007** in esito al **processo di recepimento della Direttiva n. 20018/843** (cd. **V Direttiva antiriciclaggio**),
- della recente diffusione dell'**analisi nazionale del rischio di riciclaggio e finanziamento** del terrorismo 2018 (ovvero della **prima analisi nazionale** emanata dopo l'**entrata in vigore delle disposizioni introdotte dal D.Lgs. 90/2017**).

D'altra parte, il termine inizialmente individuato, pari a **sei mesi** (e scadente quindi il prossimo **23 luglio**), era stato determinato al fine di poter **formare adeguatamente gli iscritti** mediante **corsi e-learning**, nonché fornire **strumenti operativi** (in particolare, Linee guida) idonei a consentire la **corretta applicazione delle regole tecniche**: le richiamate **novità** impongono però, ovviamente, un **aggiornamento delle Linee guida**, nonché degli **ulteriori strumenti** tesi a favorire la corretta applicazione degli **obblighi antiriciclaggio**.

Le stesse **Linee Guida del CNDCEC**, pubblicate il **22.05.2019** avevano anticipato tale possibile **differimento**, in considerazione della **mancata pubblicazione** (all'epoca della diffusione del documento) dell'**analisi nazionale del rischio**, di cui si rende necessario tener conto nell'ambito della procedura di **autovalutazione del rischio**.

Anche la **Banca d'Italia**, nel **Provvedimento** avente ad oggetto "*Disposizioni in materia di organizzazione, procedure e controlli interni volti a prevenire l'utilizzo degli intermediari ai fini di riciclaggio e finanziamento del terrorismo*" ha individuato il termine del **1° gennaio 2020** quale **data** a decorrere dalla quale scattano gli **obblighi di autovalutazione del rischio**.

Giova infatti ricordare che, anche con le **regole tecniche del CNDCEC**, è stato previsto un **nuovo**

**adempimento**, che si sostanzia in una **valutazione del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo connesso all'attività professionale** del soggetto obbligato (c.d. **"autovalutazione del rischio"**).

A tal fine si rende necessario valutare:

- il **rischio inerente all'attività**,
- la **vulnerabilità**.

La valutazione del **rischio inerente** richiede un'analisi del **rischio** di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo **cui è esposto il soggetto obbligato** in relazione dell'**attività svolta**: nell'ambito di tale valutazione il soggetto obbligato deve tener conto dei **fattori di rischio** connessi alla **tipologia della clientela**, all'**area geografica di operatività**, ai **canali distributivi** e ai **servizi professionali offerti**.

Il **professionista** deve inoltre necessariamente tener conto anche del **livello di rischio associato a ciascun cliente**.

L'analisi della **vulnerabilità**, invece, come specificato nelle Linee guida, richiede una **"valutazione dell'idoneità dei presidi organizzativi, procedurali e di controllo concretamente implementati dal soggetto obbligato rispetto ai rischi precedentemente identificati al fine di individuare eventuali vulnerabilità nei presidi"**.

La valutazione del **rischio inerente** e l'analisi della **vulnerabilità** consentono al professionista di **valutare il rischio residuo**, ovvero il **rischio** a cui lo stesso **rimane esposto**, e che richiede quindi **azioni correttive al fine di mitigarlo**.

Seminario di specializzazione

**ANTIRICICLAGGIO: APPROFONDIMENTO  
OPERATIVO SULLE NUOVE REGOLE TECNICHE**

Scopri le sedi in programmazione >

## DICHIARAZIONI

---

### ***La rivalutazione delle partecipazioni nel modello Redditi PF 2019***

di **Federica Furlani**

I contribuenti che hanno provveduto a **rivalutare il valore delle partecipazioni**, quote o diritti non negoziate nei mercati regolamentati, **posseduti, non in regime di impresa, alla data del 1° gennaio 2018**, devono compilare la **Sezione VII** denominata “**Partecipazioni rivalutate articolo 2 D.L. n. 282 del 2002 e successive modificazioni**” del quadro RT del modello Redditi PF 2019.

Per procedere alla **rivalutazione** era necessario:

- far predisporre, **entro il 2 luglio 2018**, una **perizia di stima** redatta da un professionista abilitato attestante il **valore della partecipazione al 1° gennaio 2018**;
- procedere, entro la stessa data, al **versamento dell'imposta sostitutiva, pari all'8% del valore delle partecipazioni**, tramite modello F24 (codice tributo “8055”) in un'unica soluzione oppure rateizzare l'importo fino ad un massimo di tre rate annuali di pari importo, alle seguenti scadenze:
  - prima rata: 2 luglio 2018
  - seconda rata: 1° luglio 2019
  - terza rata: 30 giugno 2020

Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli **interessi nella misura del 3% annuo** da versare contestualmente a ciascuna rata.

In base a quanto precisato dalla [circolare 47/E/2011](#), **la rivalutazione si considera perfezionata con il versamento dell'intera o della prima rata dell'imposta sostitutiva nei termini** sopra indicati, e da quel momento il contribuente può avvalersi immediatamente del nuovo valore di acquisto ai fini della determinazione dell'eventuale plusvalenza di cui all'[articolo 67 Tuir](#).

Nel caso di **versamento dell'intero importo** o della **prima rata oltre il termine (2 luglio 2018)**, **la rivalutazione non può considerarsi perfezionata** e il contribuente non può utilizzare il valore rideterminato al fine di quantificare l'eventuale plusvalenza, ma può chiedere a rimborso quanto versato.

In caso invece di **omesso versamento delle rate successive alla prima**, il contribuente può **regolarizzare** la violazione tramite l'istituto del **ravvedimento operoso**.

Nel modello **Redditi PF 2019**, il valore rivalutato delle partecipazioni va indicato nei **rigli RT105-RT106**.



SEZIONE VII		Valore della partecipazione	Imposta dovuta	Imposta versata	Imposta da versare	Rateizzazione	Versamento cumulativo
Partecipazioni rivalutate art. 2, D.L. n. 282 del 2002 e successive modificazioni	RT105	1	2	3	4	5	6
	RT106						

In particolare va indicato:

- in **colonna 1**: il valore rivalutato risultante dalla perizia giurata di stima;
- in **colonna 2**: l'imposta sostitutiva dovuta applicando l'aliquota dell'8% all'importo di col. 1;
- in **colonna 3**: l'imposta eventualmente **già versata** in occasione di **precedenti procedure di rideterminazione** effettuate con riferimento alle medesime partecipazioni, che può essere scomputata dall'imposta sostitutiva dovuta relativa alla nuova rideterminazione. In tal caso, e in caso di versamento rateale, la rata deve essere determinata scomputando dall'imposta dovuta quanto già versato e dividendo il risultato per il numero delle rate;
- in **colonna 4**: l'imposta da versare, pari alla **differenza tra colonna 2 e colonna 3**;
- la **colonna 5** va barrata in caso di scelta per il **versamento rateale**;
- la **colonna 6** va barrata se l'importo dell'imposta sostitutiva da versare indicata nella colonna 2 è parte di un **versamento cumulativo**.

In caso di versamento cumulativo dell'imposta sostitutiva con riferimento a più partecipazioni, quote o diritti deve essere distintamente indicato il **valore della singola partecipazione**, quota o diritto, con la corrispondente **imposta sostitutiva dovuta su ciascuno di essi**.

Si evidenzia che la **compilazione della Sezione VII del quadro RT** non interessa i soggetti che si sono avvalsi della **rivalutazione al 1° gennaio 2019**, con redazione della perizia di stima e versamento dell'imposta sostitutiva (da determinarsi con l'aliquota dell'**11% per le partecipazioni qualificate** e del **10% per quelle non qualificate**) entro il 1° luglio 2019, i cui dati andranno indicati nel **modello Redditi PF 2020**.

Master di specializzazione

**LE NUOVE PROCEDURE CONCORSALE TRAM CONTINUITÀ AZIENDALE, TUTELA DEI TERZI E RESPONSABILITÀ**

Scopri le sedi in programmazione >



## IMU E TRIBUTI LOCALI

---

### ***Leasing: Imu dovuta dal concedente dalla data della risoluzione***

di **Fabio Garrini**

La **risoluzione del contratto di leasing** comporta il trasferimento della **soggettività passiva Imu in capo al concedente sin dalla data della risoluzione**, senza che una eventuale **ritardata restituzione** da parte dell'utilizzatore possa ritardarne gli **effetti fiscali**: questo il pensiero della **Cassazione**, espresso nella [sentenza n. 13973 del 23.05.2019](#).

Secondo i giudici della Suprema corte deve prevalere il **tenore letterale della norma**, che assegna la **soggettività passiva al conduttore** per tutta la durata del contratto, contratto che evidentemente viene meno al momento in cui questo risulta **risolto**.

Di tale aspetto devono tenere in particolar modo conto i **curatori fallimentari** che devono valutare il **corretto ambito temporale di propria competenza** nel calcolo del tributo da versare.

#### **Imu e Tasi**

I tributi locali maggiori normalmente individuano nel **titolare del diritto reale** sull'immobile il **soggetto passivo**; a tale regola sono poste alcune **eccezioni** e il **contratto di locazione finanziaria** è una di queste.

Ai fini **Imu**, richiamando una impostazione già presente nell'Ici, l'[articolo 9, comma 1, D.Lgs. 23/2011](#) prevede che *"Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, **soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.**"*

Analoga previsione è prevista anche ai fini **Tasi** nell'[articolo 1, comma 672, L. 147/2013](#): *"In caso di locazione finanziaria, **la Tasi è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto**; per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione **alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.**"*

Poiché il contratto viene solitamente **sottoscritto prima ancora di acquistare il fabbricato** da dare in locazione finanziaria (ovvero l'area da utilizzare per l'edificazione nel caso di leasing-appalto), l'utilizzatore sarà già da subito **soggetto passivo, sollevando il concedente da ogni adempimento Imu**.

Se il contratto termina con il **riscatto** da parte del **conduttore** (come normalmente accade), nulla cambierà sotto il profilo Imu e Tasi, in quanto egli continuerà ad essere **soggetto passivo**

**del tributo** comunale (semplicemente **cambiando la propria qualifica**, da **utilizzatore** a **proprietario**).

Nessun dubbio anche nel caso di **cessione del contratto**, dove si deve ritenere che **la soggettività passiva passi al nuovo utilizzatore** dal momento in cui il contratto viene ceduto.

Il tema delicato è quello legato ad una **eventuale cessazione del contratto**.

Dalla lettura della norma, nel caso (remoto) di termine del contratto senza riscatto **la soggettività passiva passerà alla società di leasing**; allo stesso modo, nel caso di **risoluzione del contratto** per **inadempimento** dell'utilizzatore, la soggettività passiva torna in capo alla **società di leasing**.

Da notare come vi sia una **asimmetria** tra le due previsioni in occasione del termine del contratto (quando ovviamente non vi sia il riscatto): in base al tenore letterale delle due disposizioni normative, mentre **ai fini Imu la soggettività tornerebbe in capo al concedente al termine del contratto**, ai fini **Tasi** tale trasferimento avviene solo con la **ricesegna del bene**.

A questo punto occorre chiedersi quale sia effettivamente il momento in cui la **soggettività Imu si trasferisce** (l'imposta più significativa delle due).

La questione si pone con evidenza quando **l'utilizzatore** è interessato da una **procedura concorsuale**, posto che tra **risoluzione** e **ricesegna** possono **trascorrere anche diversi mesi** (ma più spesso **anni**), molte volte anche a causa di **inerzia del concedente**; inoltre si deve considerare che spesso i beni oggetto dei contratti **sono di valore cospicuo**, ma soprattutto si deve evidenziare che **non vi è vendita del bene dal cui prezzo il curatore potrebbe prelevare gli importi da corrispondere al Comune** (come accade quando il bene è in proprietà). Quindi è di tutta evidenza come tale questione sia di **centrale importanza** nella **"quadratura"** dei conti della **procedura**.

Sul punto si sono profilate **diverse tesi contrapposte**, una prima più letterale, una seconda che puntava ad un allineamento con la disciplina Tasi (quest'ultima, evidentemente, **preferita dalle società di leasing**).

Con la richiamata [sentenza 13793/2019](#) la **Cassazione** prende posizione a favore della prima, imponendo la **debenza del tributo** in capo alla società di leasing già dalla data della **risoluzione** del contratto, in quanto, affermano i Giudici, la norma è chiara ed inequivoca nell'individuare nella **cessazione del possesso qualificato** il momento del **trasferimento della soggettività passiva**.

Affermano i Giudici: *"ne discende che con la risoluzione del contratto di leasing la soggettività passiva ai fini Imu si determina in capo alla società di leasing, anche se essa non ha ancora acquisito la disponibilità materiale del bene per mancata ricesegna da parte dell'utilizzatore"*.

In particolare, viene **radicalmente respinta la tesi** che vorrebbe allargare all'Imu la disciplina prevista ai fini del **tributo sui servizi**, in quanto imposta diversa che certo **non può avere valenza interpretativa**.

Concludendo, il **conduttore** che deve riconsegnare l'immobile alla società di *leasing* sarà tenuto a **versare Imu sino alla data della risoluzione del contratto** e da tale data sarà **soggetto passivo la società di leasing**, anche se la **materiale riconsegna** dovesse avvenire **molto tempo dopo**.



## CONTENZIOSO

---

### ***Irpef rimborsabile anche dopo il termine per l'integrativa***

di **Angelo Ginex**

In caso di **maggiori imposte non dovute** il contribuente può presentare **istanza di rimborso** dei versamenti diretti entro il termine di decadenza di **due anni** dalla data del versamento, **indipendentemente** dai termini e dalle modalità della **dichiarazione integrativa** di cui all'[articolo 2, comma 8-bis, D.P.R. 322/1998](#). È questo l'importante principio di diritto sancito dalla **Corte di Cassazione** con [sentenza n. 17956 del 04.07.2019](#).

La vicenda muove dalla **dimenticanza** di un soggetto nell'inserire nel quadro RP della dichiarazione dei redditi entro il termine previsto dall'[articolo 2, comma 8-bis, D.P.R. 322/1998](#), gli **oneri contributivi versati**, con conseguente **maggiore** versamento di somme a titolo di **Irpef**.

Dalla presa di coscienza della negligenza scaturiva un'**istanza di rimborso**, sulla quale peraltro si formava **silenzio rifiuto**.

Detto **silenzio** era, dunque, oggetto di impugnazione assieme alla **cartella di pagamento** notificata all'esito del controllo cartolare della dichiarazione, ex [articolo 36-bis D.P.R. 600/1973](#).

Le **doglianze** del contribuente venivano, tuttavia, **rigettate** tanto dai giudici di prime cure, quanto da quelli di seconde cure.

Nella specie, i **giudici d'appello**, con riferimento al diniego di rimborso, ritenevano che il contribuente, al fine di sanare l'errore, avrebbe dovuto presentare una **dichiarazione integrativa entro il termine** previsto dall'[articolo 2, comma 8-bis, D.P.R. 322/1998](#), a pena di **decadenza**.

Tanto, in virtù di una **estensione analogica** dell'[articolo 2, comma 8-bis](#) **citato** alle ipotesi di errori od omissioni che determinano l'indicazione di un minor debito o di un maggior credito, stante l'**identità di ratio**, consistente nel consentire l'**emendabilità** della **dichiarazione entro il termine di presentazione** della **dichiarazione** per il **periodo di imposta successivo**.

La questione, per contro, poneva in risalto un'omessa **integrativa** con opzione per il rimborso di quanto indebitamente pagato.

Il contribuente, dunque, ricorreva per **cassazione** deducendo con un unico motivo la violazione di legge ex [articolo 360, comma 1 n. 3 c.p.c.](#), per erronea applicazione dell'[articolo 2, comma 8-bis, D.P.R. 322/1998](#).

Nella specie, esso deduceva che il **giudice del gravame** avesse **errato** nel ritenere **non possibile** l'emendamento della propria dichiarazione **oltre il termine** previsto per la **dichiarazione integrativa**.

La Suprema Corte, accogliendo la doglianza del contribuente, ha precisato che il contribuente, **indipendentemente** dalle **modalità** e dai **termini** per la **dichiarazione integrativa** e per l'istanza di rimborso può sempre **opporsi** alla **maggior pretesa** tributaria dell'Amministrazione finanziaria in sede giudiziale, **allegando errori**, di fatto o di diritto, commessi nella redazione della dichiarazione, incidenti sull'obbligazione tributaria ([SS.UU., n. 13378/2016](#); per un'applicazione dell'orientamento alla **liquidazione automatica**, [Cassazione, n. 21740/2015](#); [Cassazione, n. 26198/2014](#)).

**Oggetto** del processo, infatti, è l'**accertamento** della **legittimità** della **pretesa impositiva**, anche se fondata su dati forniti dal contribuente.

Pertanto, il contribuente può legittimamente contestare l'atto impositivo offrendo **in prova** anche **errori** ed **omissioni** presenti nella **dichiarazione fiscale**.

Quanto poi ai **limiti di emendabilità** della dichiarazione, la Suprema Corte ha sancito che il contribuente che ha erroneamente dichiarato maggiori redditi, e ha pagato maggiori imposte, può **opporre** in sede contenziosa l'**erroneità** della **dichiarazione solo** laddove egli **non** abbia già **pagato**.

Nel caso in cui, invece, egli abbia **già proceduto al versamento**, non può far valere nel giudizio avverso l'atto impositivo il credito maturato, atteso il carattere impugnatorio del processo, dovendo **necessariamente presentare** autonoma **istanza di rimborso** ([Cassazione, n. 5728/2018](#)).

Quindi, nel caso in rassegna, i giudici di seconde cure hanno **errato** nel **non esaminare** l'**istanza di rimborso** e valutarne la tempestività e fondatezza, essendo totalmente **irrilevante** la circostanza della **tardiva presentazione** della **dichiarazione integrativa** da parte del contribuente.

Per tali motivazioni il ricorso del contribuente è stato accolto e la **sentenza cassata con rinvio** al giudice di seconde cure, in differente composizione, affinché valuti nuovamente il **merito** e la **tempestività** e la **fondatezza** dell'**istanza di rimborso** della maggiore imposta non dovuta.

Master di specializzazione

## LA GESTIONE DELLE LITI CON IL FISCO

Scopri le sedi in programmazione >

## RASSEGNA RIVISTE

---

### ***Profili di possibile criticità nella compravendita di partecipazioni sociali: le operazioni di c.d. “leverage cash out”***

di **Gianluca Cristofori**

**Articolo tratto da “La rivista delle operazioni straordinarie n. 6/2019?”**

Si assiste da diversi anni, con sempre maggior frequenza, a contestazioni dell'Amministrazione finanziaria volte a riqualificare, ai sensi della disciplina anti-elusione (attualmente l'articolo 10-bis, L. 212/2000), le cessioni di azioni o di quote sociali realizzate da persone fisiche non in regime d'impresa, previa rideterminazione del relativo valore fiscalmente riconosciuto, in operazioni elusive di c.d. “leverage cash out”. Con il presente contributo si intendono quindi segnalare taluni chiarimenti resi dall'Amministrazione finanziaria a istanze di interpello non confluite in risoluzioni pubblicamente fruibili, nonché alcune sentenze delle Commissioni Tributarie adite sulla peculiare tematica, per quanto la giurisprudenza sia, allo stato attuale, priva di un orientamento consolidato sul piano del giudizio di legittimità. [Continua a leggere...](#)

[VISUALIZZA LA COPIA OMAGGIO DELLA RIVISTA >>](#)

[Segue il SOMMARIO di “La rivista delle operazioni straordinarie n. 6/2019?”](#)

#### **Diritto e società**

“Gli strumenti finanziari partecipativi e l'incidenza delle perdite” *di Fabio Giommoni*

“Aspetti civilistici da valutare in ipotesi di donazione d'azienda e imposta di donazione” *di Manuela Grassi e Giulia Piazza*

#### **Tributi e accertamento fiscale**

“Profili di possibile criticità nella compravendita di partecipazioni sociali: le operazioni di c.d. “leverage cash out”” *di Gianluca Cristofori e Domenico Santoro*

Profili Iva del realizzo dei beni acquistati senza Iva *di Marco Peirola*

## Giurisprudenza

“La responsabilità per i debiti aziendali in caso di retrocessione al fallimento dell’azienda affittata” di *Valeria Marocchio e Federico Colognato*

## Gestione economico-aziendale

“Valutazioni sul controllo finanziario da parte del collegio sindacale” di *Luca Dal Prato*



### LA RIVISTA DELLE OPERAZIONI STRAORDINARIE

Mensile di approfondimento dedicato alla gestione straordinaria di imprese e società

**IN OFFERTA PER TE € 107,25 + IVA 4%** anziché € 165,00 + IVA 4%

Inserisci il codice sconto **ECNEWS** nel form del carrello on-line per usufruire dell'offerta

Offerta non cumulabile con sconto Privilege ed altre iniziative in corso, valida solo per nuove attivazioni.  
Rinnovo automatico a prezzo di listino.



**ABBONATI ORA**